



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 del 26.06.2019


OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Definizione Agevolata" delle ingiunzioni di pagamento (Art. 15, D.L. N. 34/2019).

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li - 5 LUG. 2019

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



### ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- 5 LUG. 2019

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 5 LUG. 2019

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, BELLELLI, MASIELLO,  
PICARIELLO, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n. 16  
Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo	SI	
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Relaziona l'argomento l'Assessore Scariati Fabio che allega documento, ringrazia il Sindaco ed esprime emozione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 15 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali *riscosse direttamente e/o affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997*;
- in ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni, con il solo obbligo di versare:
  - le somme a titolo di capitale ed interessi, poste in riscossione coattiva direttamente dal Comune o affidate all'agente della riscossione;
  - le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente;
- il citato articolo 15 offre ai Comuni la *facoltà* di introdurre la "rottamazione" delle ingiunzioni di pagamento, per le proprie entrate, sia di natura tributarie che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910;

### PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del summenzionato art. 15, del D.L. n. 34/2019 è stata estesa la possibilità di procedere alla "rottamazione" dei carichi pendenti posti in riscossione direttamente dal Comune o affidati all'Agente della riscossione, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997; nazionale o affidati a società interamente pubbliche;
- la definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
- in caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato in riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; - dalla definizione agevolata sono altresì escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- l'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- il predetto regolamento deve essere approvato entro il 29 giugno 2019, ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, il Comune deve darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

**VERIFICATO** che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Comunica, inoltre, che dai dati in possesso non risulta che a non pagare siano essenzialmente gli imprenditori, in quanto oltre il 50% dei residui attivi deriva dalle famiglie.

Annuncia che nel prossimo Consiglio farà un focus sui debiti e crediti del Comune e che la riscossione sarà una priorità per l'Amministrazione atteso che rendere la città pulita e vivibile è condizione per lo sviluppo del turismo e che il Comune ormai vive essenzialmente di entrate proprie e non derivate.

Replica a Longo di non credere che sia utile chiudere le attività per combattere l'evasione, ma che si debba mettere tutti nelle condizioni di pagare.

LONGO: Si dichiara soddisfatto della replica del Sindaco e di non voler passare solo per fustigatore ma comunque occorre che ognuno paghi le tasse in proporzione.

**PROCEDUTO** alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n.16, contrari n.///;

## DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali poste in riscossione a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n.16, astenuti n. /// votanti n.16, voti favorevole n.16, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**RITENUTO** opportuno introdurre le procedure agevolate anche per i contribuenti del Comune di Capaccio Paestum, al fine di adottare misure più favorevoli, non applicabili ex lege per i contribuenti dei Comuni che gestiscono direttamente il servizio di riscossione coattiva, o lo hanno affidato all'agente della riscossione nazionale, Agenzia Entrate-Riscossione o ad una società interamente pubblica;

**CONSIDERATO** che per adottare la definizione agevolata di cui all'art. 15, del D. L. n. 34/2019, occorre approvare un apposito regolamento, per disciplinare le specifiche procedure per l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

**ATTESO** che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di riscuotere crediti ormai vetusti, riducendo i costi amministrativi e del contenzioso, sia per il debitore, a cui è applicato un abbattimento del debito, grazie all'esclusione delle sanzioni;

**CONSIDERATO** che la definizione agevolata consente, altresì, ai contribuenti che si trovano in difficoltà, a causa della grave crisi economica che ancora è presente su tutto il territorio nazionale, di ottemperare agli obblighi tributari scaturenti dagli avvisi di accertamento e solleciti già giunti in riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;

**DATO ATTO** che il termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata è fissato al 31/08/2019 e riguarderà le ingiunzioni fiscali affidate all'agente della riscossione<sup>1</sup> dal 2000 fino al 31 dicembre 2017;

**VISTA** la bozza del regolamento per l'applicazione della definizione agevolata che si intende approvare, qui allegata, quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che con l'applicazione della definizione agevolata vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

**RITENUTO** opportuno approvare l'allegato regolamento comunale che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

---

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Servizio;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

**LONGO:** Ritiene la situazione dei tributi locali complessa e difficile attesa la massa dei residui attivi, l'elusione ed evasioni, i cambi societari e le intestazioni di comode, gli scarsi risultati della Soget.

Tale stato di cose renderà, inoltre, difficile realizzare il programma di mandato.

Riporta l'esempio del Comune di Riccione che è arrivato a chiudere una discoteca come il Cocoricò per l'evasione tributaria..

Auspica che il Sindaco abbia il coraggio di scelte rivoluzionarie atteso che a Capaccio le tasse le pagano solo i soliti fessi laddove chi non le paga spesso va in giro con i "macchinoni".

**SICA VINCENZO:** Annuncia voto favorevole auspicando massima diffusione mediatica dell'iniziativa e revisione dell'art. 7.

**SINDACO:** Rammenta che la situazione dei residui attivi è ormai atavicamente grave, anche per le politiche fallimentari sui tributi.

Evidenzia che l'argomento in discussione è un'occasione messa a disposizione dello Stato riguardando circa 8milioni di residui attivi.



Comune di Capaccio Paestum  
(Provincia di Salerno)  
Area II: Finanze – Tributi – Entrate Patrimoniali  
**Servizio Tributi**  
Viale della Repubblica 8 , 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 72.35.89 Fax +39 (0828) 81.48.68  
Email [tributi@comune.capaccio.sa.it](mailto:tributi@comune.capaccio.sa.it)

Prot. N. 20375

del 20/06/2019

Al Sig. Sindaco del Comune di Capaccio Paestum  
All'Assessore alle Finanze  
Al Segretario Generale

### **Relazione del Responsabile del Servizio Tributi su definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento “decreto crescita 2019”**

Ad opera del cosiddetto “decreto crescita 2019” (D.L. n. 34/2019) è stata estesa agli enti locali la possibilità di adottare le misure agevolative in materia di “rottamazione delle cartelle” per le entrate riscosse coattivamente con lo strumento dell’ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910. Invero, l’articolo 15 del richiamato decreto, prevede l’applicazione del pagamento agevolato di tutte le entrate, anche tributarie, che non risultano riscosse nella fase coattiva a seguito di provvedimenti assunti con lo strumento dell’ingiunzione fiscale. In particolare, la normativa in esame, dispone che la “sanatoria” sia applicabile agli atti notificati negli anni compresi fra il 2000 ed il 2017, di competenza delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei Comuni. Si tratta degli atti derivanti dall’attività di recupero coattivo dei crediti dei suddetti enti, nell’ipotesi in cui la riscossione non sia stata affidata all’egente nazionale della riscossione, ossia Agenzia Entrate-Riscossione, già Equitalia S.p.A.

Pertanto, la possibilità offerta dal D.L. n. 34/2019 si rivolge agli atti scaturiti dall’attività coattiva posta in essere direttamente dall’ente impositore o affidata ad uno degli agenti della riscossione, di cui all’art. 53, del D. Lgs. n. 446/1997. Inoltre, la nota redatta da ANCI-IFEL, sottolinea che, rispetto alla precedente definizione, vanno incluse anche le notifiche eseguite dalle società interamente pubbliche che non necessitano di iscrizione all’albo citato.

I “carichi” affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione, peraltro, sono già stati oggetto di norme agevolative con la rottamazione disciplinata dal D.L. n. 119/2018. Tale previsione, infatti, ha consentito l’adesione “ex lege” alla rottamazione delle posizioni debitorie poste in riscossione con lo strumento del “ruolo coattivo”, disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973.

Ora, con la facoltà offerta dalla specifica previsione per gli enti locali, dettata dall’art. 15 del citato D.L. n. 34/2019, i Comuni possono introdurre la “rottamazione” per le ingiunzioni delle imposte locali, ossia per IMU, TASI, TARI, ma anche per i cosiddetti “tributi minori” (imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), oltre che per rette, lampade votive e sanzioni per violazioni al codice delle strade, ecc..... In particolare, il comma 1, dispone che *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti*

*destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate".* Ciò in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali, dall'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, con possibilità, quindi, di decidere le modalità di pagamento e la rateazione da concedere. Preme segnalare che la disposizione in parola è analoga a quella dettata dalla previsione di cui al D.L. n. 193/2016, differente rispetto a quella riportata dal D.L. n. 118/2019, che ha disciplinato la definizione agevolata per le cartelle di pagamento. La nuova definizione riguarda le sole ingiunzioni fiscali, senza includere gli atti di accertamento relativi alla fiscalità locale, a differenza di quanto previsto per le entrate di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Dunque, i Comuni che intendono avvalersi della facoltà descritta sono tenuti ad approvare un apposito regolamento comunale, con cui devono disciplinare le modalità utili ai contribuenti che richiederanno di accedere all'agevolazione in commento. Peraltro, la disposizione normativa in esame impone ai Comuni di dare pubblicità all'eventuale regolamento approvato, dandone notizie *"mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale"*, entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare. Nel dettaglio, l'agevolazione proposta consente ai contribuenti di non pagare le sanzioni, qualora il Comune decida di aderire alla previsione normativa in commento. Quindi, a differenza dei crediti iscritti a ruolo, per i quali la "rottamazione" agisce automaticamente, per i crediti locali in riscossione mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, la decisione finale spetta al Comune.

In questo caso l'ente locale deve operare la propria scelta di adesione alla "rottamazione" delle ingiunzioni di pagamento, provvedendo a disciplinare le procedure e le tempistiche con cui, i contribuenti interessati, potranno beneficiare delle agevolazioni introdotte. In ogni caso, i versamenti dovuti dovranno essere eseguiti **entro il 30 settembre 2021**. L'ufficio tributi dovrà procedere con la predisposizione del regolamento, in conformità alla potestà regolamentare riconosciuta all'ente dall'articolo 52 del D. Lgs. n.446/97, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, considerando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 30 aprile 2019. Pertanto, **entro il prossimo 29 giugno**, il Comune che intende avvalersi della norma in esame, deve approvare il regolamento predetto, così da poter consentire ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata, con disapplicazione delle sanzioni per le ingiunzioni di pagamento, notificate dal 2000 al 2017.

In particolare, il Comune è tenuto a stabilire:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza del debitore;
- d) il contenuto dell'istanza, che dovrà indicare il numero di rate per il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- e) il termine entro il quale il Comune o l'Agente della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Altra previsione da segnalare attiene all'adempimento imposto in relazione alla forma di pubblicità da adottare per rendere conoscibile agli interessati la misura adottata dal Comune. La norma in commento, infatti, prevede che il testo della delibera sia pubblicata, entro 30 giorni dall'approvazione, sul sito internet istituzionale.

Come già anticipato, la scelta deve essere assunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e, ovviamente, il Comune dovrà adottare la procedura mediante apposita delibera di Consiglio Comunale.

E' il caso di rimarcare che la facoltà offerta va assolutamente ponderata perché, se da un lato, è possibile incassare crediti la cui riscossione è divenuta problematica, dall'altro, occorre valutare i riflessi sul bilancio in quanto si tratta di importi accertati, anche se non riscossi.

In tal senso, occorre verificare l'impatto che assume lo stralcio degli importi relativi alle sanzioni e, non ultimo, occorre valutare l'impatto che le procedure riverberano sull'attività ordinaria dell'ufficio. Questo, infatti, dovrà monitorare l'andamento delle riscossioni e fornire un adeguato servizio di informazione ai contribuenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Geom. Giovanni Puglia**



**COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM  
(Provincia di Salerno)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
"DEFINIZIONE AGEVOLATA"  
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  
(ART. 15, D.L. N. 34/2019).**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità del regolamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata
- Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata
- Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata
- Art. 6 - Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 8 - Efficacia della definizione agevolata
- Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Art. 11 - Procedure cautelative ed esecutive in corso
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

- TARSU - TARES-TARI (tassa raccolta rifiuti solidi urbani )
- ICI-IMU (imposta comunale sugli immobili – imposta municipale unica)
- ICP ( imposta comunale sulla pubblicità)
- TOSAP (tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche),

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la “definizione agevolata” delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Art. 2**

### **Finalità del regolamento**

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

## **Art. 3**

### **Ambito di applicazione della definizione agevolata**

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscaldate dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal **2000 al 31 dicembre 2017**, dal Comune, dal concessionario della riscossione di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscaldate mediante l'istituto del “ruolo”, con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

## **Art. 4**

### **Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015,
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di applicazione della definizione agevolata**

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune e/o dal concessionario.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del **31 agosto 2019**.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

#### **Art. 6**

##### **Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta all'agente della riscossione, a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il **31 agosto 2019**.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a **n. 9 (nove) trimestrali**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

#### **Art. 7**

##### **Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30 settembre 2019, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

#### **Art. 8**

##### **Efficacia della definizione agevolata**

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT 69 P 07601 15200 000064644289 oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 64644289 intestato a Comune di Capaccio Paestum, servizio tesoreria, riscossione coattiva entrate, via V. Emanuele 84047, con indicazione della causale: (definizione agevolata delle entrate locali e il numero della rata).

#### **Art. 9**

##### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 31 maggio 2019.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:
  - a) Nessun rateizzo per importi fino ad euro 500,00;
  - b) Versamento unico entro il 30 settembre 2019;
  - c) Versamento in Nove rate trimestrali: entro i mesi di : settembre 2019- dicembre 2019- marzo 2020- giugno 2020- settembre 2020-dicembre 2020- marzo 2021- giugno 2021 e settembre 2021.
5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso di interesse legale vigente.

#### **Art. 10**

##### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.

3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

#### **Art. 11**

##### **Procedure cautelative ed esecutive**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il Comune e/o l'agente della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019, e dalle previsioni normative collegate.

**Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017.**

- presso l'ufficio protocollo della SO.G.E.T. S.p.A. – Via Venezia n. 49 – 65121 PESCARA
- presso lo sportello della SO.G.E.T. S.p.a. in Capaccio Paestum, via G. Falcone n.8 e gli sportelli della SO.G.E.T. S.p.A. reperibili sul sito [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it)
- inviando **questo modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC [definizioneagevolata.sogetspa@pec.it](mailto:definizioneagevolata.sogetspa@pec.it) mediante Posta Elettronica Certificata propria o di un terzo appositamente delegato, o mediante e-mail [sanatoria2016@sogetspa.it](mailto:sanatoria2016@sogetspa.it)

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI – ART. 15 D.L. 34/2019 -**

**PER L'ENTE : COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (.....) codice fiscale .....

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della .....

.....C.F./P.Iva.....

PEC..... e-mail..... telefono.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso (*indicare nome e cognome eventuale domiciliatario*).....

..... casellaPEC..... e-mail..... telefono.....

**Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che la SO.G.E.T. S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di Posta Elettronica dichiarato.**

**DICHIARA**

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i seguenti provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000/2017, rientranti nell'ambito applicativo del regolamento approvato dall'Ente **Comune Di Capaccio Paestum** ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2019:

Nr. Progr.	Numero ingiunzione	Tipologia (ICI, TARSU, ecc)
1		
2		
3		
4		
5		

e con riferimento all'elenco delle ingiunzioni sopra indicate, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

## DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

**UNICA SOLUZIONE** (100% del dovuto)

oppure

**NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DAL REGOLAMENTO**

oppure

nel seguente numero di rate \_\_\_\_\_ (indicare un numero di rate)

- **In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura legale secondo quanto stabilito dal regolamento approvato dall'ente.**
- *In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.*

## DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i provvedimenti ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che assumo l'impegno a **RINUNCIARE** ai giudizi pendenti aventi a oggetto i provvedimenti ai quali si riferisce questa dichiarazione.

## DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

**di essere**  **tutore**  **titolare/rappresentante**  **legale/curatore**

della persona / ditta / società / ente / associazione sopra indicata (*barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione*).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.L. n. 34/2019, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

**Luogo e data**

**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".**

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT 13 E 14 GDPR 679/2016

In attuazione del Regolamento UE 679/16 le forniamo le seguenti indicazioni:

**1. Titolare del trattamento**

Il titolare del Trattamento è l'Ente territoriale, che ha incaricato la società alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate.

La SO G E T. SpA con sede legale in Via Venezia 49, 65121 Pescara, codice fiscale e partita IVA 01807790686; PEC amministrazione sogetspa@pec.it è titolare del trattamento dei dati nei soli casi in cui sia il contribuente a fornire dati e informazioni ulteriori (per es. n. telefonico, indirizzo mail, ecc) rispetto a quelle obbligatorie per legge.

**2. DPO**

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  
Strada per Martina Franca – Quartiere Paolo VI – 74123 Taranto  
dpo@sogetspa.it

**3. Finalità dei trattamenti**

Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità oggetto dell'istanza.

**4. Natura dei dati che verranno trattati.**

I dati che verranno trattati nel perseguimento delle finalità che precedono saranno quelli forniti dall'Ente nel corso dell'esecuzione del servizio e quelli che verranno successivamente raccolti.

**5. Modalità del trattamento.**

Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente legate alle finalità stesse, per il tramite di contatto diretto telefonico, invio di corrispondenza cartacea e elettronica.

La gestione dei dati è affidata a soggetti interni appositamente formati e autorizzati e a responsabili esterni regolarmente nominati. I dati sono conservati in archivi informatici, telematici, ed in via residuale cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza di sicurezza previste dal legislatore.

**6. Comunicazione dei dati**

La comunicazione dei dati a terzi avverrà esclusivamente per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge o contrattuali, ed in particolare adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, tributarie, gestione amministrativa.

**7. Trasferimento dati**

Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire i dati a un paese terzo o a una organizzazione internazionale.

**8. Periodo conservazione dati**

Fino al termine di prescrizione dei diritti sorti con il rapporto contrattuale o di legge.

**9. Diritti a Lei attribuiti.**

Ai sensi dell'articolo 15 e seguenti del GDPR 679/2016 Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere:

- a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati
- b. L'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento
- c. Diconoscere il periodo di conservazione. Il diritto all'aggiornamento, alla rettificazione, all'integrazione dei dati.
- d. Di chiedere la cancellazione del dato di cui SO G E T. spa è titolare
- e. Di conoscere la logica applicata, in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sapere se i dati verranno trasferiti a paesi stranieri.
- f. Ottenere la limitazione del trattamento e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
- g. Di ottenere, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- h. Di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa
- i. Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- j. Diritto di proporre reclamo a una Autorità di controllo - Garante della Privacy

Per esercitare i diritti sopra indicati, nei casi in cui SO G E T. spa è titolare (vedi punto 1), potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – SO G E T. S p A, con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo SO G E T S p A, via Venezia, 49-65121 PESCARA,
- telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione sogetspa@pec.it.

In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D Lgs n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento della gestione, accertamento e riscossione delle entrate, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

**10. Facoltatività del conferimento dei dati**

Ferma restando la Sua autonomia, il conferimento dei dati è obbligatorio se previsto dalla legge, regolamento o normativa comunitaria, strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi nei Suoi confronti.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati nei casi in cui questo sia obbligatorio e necessario comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti. Nel caso in cui i dati siano richiesti per attività di informazione o promozione il Suo rifiuto, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di informazione e di promozione commerciale nei Suoi confronti.

## DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a .....

- in proprio
- in qualità di titolare / rappresentate legale/tutore/curatore del/della .....
- ..... delego il/la Sig./Sig.ra

- .....
- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data .....

Firma del delegante .....

**N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato**

### SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE SO.G.E.T S.p.A.

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000.

#### OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra ..... identificato/a mediante documento di riconoscimento ..... numero.....rilasciato da ..... in data.....

Data .....

*Nome e cognome in stampatello del dipendente addetto* .....

*Firma del dipendente addetto* .....



# Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI  
PAGAMENTO (ART. 15, D.L. N. 34/2019)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data 24.06.2019


### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data 25.06.2019



**Provincia di Salerno**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

Al Sindaco  
Al Segretario Comunale  
Al Responsabile del servizio finanziario  
Al Responsabile del servizio Tributi

**Verbale n. 172 del 24/06/2019: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (art. 15, D.L. n. 34/2019).**

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei componenti, Dott. Alessandro Filippone e Dott. Ignazio Masulli, si è riunito presso la casa comunale alle ore 10.30 per visionare la relazione e la proposta di deliberazione di Consiglio predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, Geom. Giovanni Puglia, relativa all'ipotesi di estensione della "definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (art. 15, D.L. n. 34/2019)".

Il collegio dei revisori

**VISTA**

- la documentazione consegnata dal Responsabile del Servizio Tributi, composta:
  - dalla relazione sulla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento "decreto crescita 2019";
  - dalla bozza di deliberazione di consiglio;
  - dal regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento;

**PREMESSO CHE**

- ad opera del cosiddetto "decreto crescita 2019" (D.L. n. 34/2019) è stata estesa agli Enti Locali la possibilità di adottare la misura agevolativa in materia di rottamazione delle cartelle disciplinando la possibilità di riammettere a "rottamazione" i contribuenti che non hanno un piano di rateizzo in corso scaduto e non pagato, i contribuenti che non hanno aderito alla precedente possibilità di rottamazione secondo i commi 4/5/6/7/8/9/10 dell'art. 1 legge di conversione n. 172/2017, e, in ultimo, la generalità dei contribuenti per i carichi riferiti ai tributi comunali relativi al periodo 2000/2017; dato atto che priorità dell'azione amministrativa in tema di tenuta e potenziamento dei saldi di finanza pubblica passa necessariamente attraverso una capillare azione sui tributi pregressi capace di dare certezza ai dati contabili e velocizzare la cassa corrente dell'Ente è condivisibile l'azione programmata dal Consiglio dell'Ente in tal senso, sulla scorta delle analisi dei dati contabili relativi ai residui e dei rilievi formulati dal Responsabile del Servizio Tributi che redige la relazione e la proposta di deliberazione;

**DATO ATTO**

che l'adozione della delibera di cui al presente parere deve avvenire entro 60 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, e pertanto entro il 29/06/2019,


**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per l'adozione della Delibera di "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART. 15 D.L. N. 34/2019).

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Alessandro Filippone

Dott. Ignazio Masulli



DEFINIZIONE  
AGEVOLATA

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il presente regolamento viene adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

- TARSU - TARES-TARI (tassa raccolta rifiuti solidi urbani)
- ICI-IMU (imposta comunale sugli immobili – imposta municipale unica)
- ICP (imposta comunale sulla pubblicità)
- TOSAP (tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche)

Le disposizioni regolamentari riportate sono conformi alle previsioni contenute all'articolo 15, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.

La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

- Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal 2000 al 31 dicembre 2017, dal Comune, dal concessionario della riscossione.

#### **Modalità di applicazione della definizione agevolata**

Per l'applicazione della definizione agevolata, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune e/o dal concessionario.

La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del **31 agosto 2019**.

I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

Mr. [signature]

- a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi; —
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); —
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 

Il debitore presenta apposita istanza entro il **31 agosto 2019**.

Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a **n. 9 (nove) trimestrali**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.

In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

L'adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.

In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 31 maggio 2019.

Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:

- a) Nessun rateizzo per importi fino ad euro 500,00;
- b) Versamento unico entro il 30 settembre 2019;
- c) Versamento in Nove rate trimestrali: entro i mesi di : settembre 2019- dicembre 2019- marzo 2020- giugno 2020- settembre 2020-dicembre 2020- marzo 2021- giugno 2021 e settembre 2021.

Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso di interesse legale vigente.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

